



**COMUNE DI MUGGIA**  
PROVINCIA DI TRIESTE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 67 di data 19 DIC. 2013 Cod. 10.0.3.6

**OGGETTO** :Aree non metanizzate, chiarimenti su perimetrazione centro.abitato metanizzato ed approvazione nuovo elaborato sostitutivo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18.45 nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso recapitato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ~~ordinaria~~/straordinaria pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME	Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME
si		NESLADEK Nerio			
si	1	BENSI Riccardo	si	11	LONGO Fabio
si	2	COSLOVICH Maurizio	si	12	MARZI Laura
si	3	DECOLLE Stefano	no	13	MOSETTI Daniele
si	4	DELCONTE Nicola	si	14	NONIS Jacopo
si	5	DI TORO Claudio	si	15	PARAPAT Valentina
si	6	FINOCCHIARO Marco	si	16	PARLATO Ferdinando
si	7	GRETTI Christian	no	17	PRODAN Paolo
si	8	GRISON Dario	si	18	RIOSI Francesca
no	9	GRIZON Claudio	si	19	ROSSI Loredana
si	10	LIGUORI Geremia	si	20	SAVRON Danilo

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno /

Partecipa alla seduta il Segretario generale del Comune dott. S. TERRANOVA che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria

Assume la presidenza il Sig. dott. Nerio NESLADEK nella sua qualità di Sindaco che, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

N. 67 DD. 19 DIC. 2013

**Oggetto:** Aree non metanizzate, chiarimenti su perimetrazione centro abitato metanizzato ed approvazione nuovo elaborato sostitutivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 "Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali" ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della Legge n. 448/98, come modificato dall'art. 12, comma 4, punto 4) della Legge n. 488/99;

VISTO il D.P.R. n. 412/1993;

VISTO l'art.4 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.L. n. 268/2000 convertito con modificazioni dalla Legge n. 354/2000 e successivamente modificato dall'art. 27, comma 3 della Legge n. 388/2000;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane dd. 12.04.2010;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2005, veniva approvato l'elenco delle frazioni e porzioni edificate nel territorio comunale "non metanizzate" in ambito comunale evidenziate in apposita planimetria allegata alle stessa, affinché gli aventi diritto potessero usufruire delle agevolazioni fiscali sul prezzo del GPL e del gasolio utilizzati come combustibili per riscaldamento;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 di data 29.08.2013 l'individuazione delle zone non metanizzate era stata implementata in considerazione della mutata consistenza della rete di distribuzione del gas metano;

- l'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della Legge n. 448/98, come modificato dall'art. 12, comma 4, punto 4) della Legge n. 488/99, prevede che il beneficio derivante dalle suddette agevolazioni fiscali è applicabile anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993;

PRESO ATTO che in seguito al Decreto del Ministero delle Attività Produttive, il Comune di Muggia rientra nella zona climatica "E";

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4, comma 2 del D.L. n. 268/2000 convertito con modificazioni dalla Legge n. 354/2000 e successivamente modificato dall'art. 27, comma 3 della Legge n. 388/2000 (c.d. finanziaria per il 2001) precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/1993 ubicate a qualsiasi quota, **al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;**

- in base alla nota dell'Agenzia delle Dogane dd. 12.04.2010, ricevuta dall'A.N.C.I. in data 20.03.2013 con prot.n. 8395, **tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate) nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";**

RITENUTO inoltre, in sede di approvazione della D.C. n.36 di data 29.08.2013 che sulla base di approssimazioni tecnico-economiche ed al fine di non generare dubbi interpretativi sulla concreta applicazione del beneficio fiscale, non essendoci criteri generali sotto il profilo tecnico/normativo o giuridico atti a definire un'area come "metanizzata" o meno, di poter individuare sulla planimetria aggiornata, le zone del territorio non metanizzate del Comune di Muggia, tenendo come criterio generale quello che fissa una fascia di 20 metri rispetto all'asse della strada nella quale è posata la condotta del gas e di stabilire pertanto che appartenga a "frazione non metanizzata" ogni fabbricato la cui area di pertinenza (proprietà) non ricada all'interno della delimitazione di cui alla suddetta planimetria (venti metri dall'asse stradale metanizzato);

REPUTATO che gli allacciamenti effettuati ad una distanza superiore alla suddetta fascia di 20 metri, comporterebbero per gli utenti un aggravio di spesa tale da non rendere conveniente l'ammortamento della medesima, in relazione al presunto risparmio, desumibile dall'uso del gas metano in alternativa agli altri combustibili fossili;

VERIFICATO altresì che anche il Comune di Muggia, in sede di Approvazione della D.C. n.36 di data 29.08.2013, ha correttamente stabilito che il perimetro di Centro Abitato **dove insiste la sede comunale** è quello previsto dall'art.4 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada, non avendo a disposizione altre perimetrazioni più pertinenti;

VISTO però che tale perimetrazione, avente altri fini, ricomprende aree vaste non metanizzate che, quindi, non risultano beneficiare delle agevolazioni fiscali pur non essendo servite da alcuna rete gas;

RITENUTO che

-tale previsione non è aderente allo scopo di tale individuazione che dovrebbe escludere solamente le aree metanizzate e quindi servite;

-risulta necessario procedere, con il presente atto, alla modifica del perimetro delle frazioni non metanizzate, approvando, nel contempo una **nuova perimetrazione del Centro Abitato Metanizzato** che comprenda solo le aree del Centro Cittadino servite dalla rete gas;

PRESO ATTO dell'obbligatorietà di notificare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché di disporne la prescritta pubblicità;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Ambiente Territorio e Coordinamento Grandi Interventi, dando atto che il parere in merito alla regolarità contabile non viene espresso in quanto atto che non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si propone il seguente dispositivo:

1. di Revocare la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 di data 29.08.2013 che la presente Deliberazione sostituisce integralmente;
2. di Approvare la **nuova perimetrazione del Centro Abitato Metanizzato** che comprende solo le aree del Centro Cittadino servite dalla rete gas;
3. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della Legge n. 448/98 e s.m.i., quali frazioni "non metanizzate" del Comune di Muggia in quanto ricadenti al di fuori del perimetro del Centro Abitato Metanizzato ove ha sede la casa comunale e rientranti nella fascia climatica "E" e pertanto ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali, ogni fabbricato la cui area di pertinenza (proprietà) non ricada all'interno della delimitazione di cui alla suddetta planimetria (venti metri dall'asse stradale metanizzato) come esplicitato nella planimetria redatta dal Servizio Ambiente, Territorio e Coordinamento Grandi Interventi che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di definire quindi come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato, la cui area di pertinenza (proprietà), ricade al di fuori della perimetrazione predetta, tenendo conto che nel caso in cui anche una sola porzione del fabbricato o della area di pertinenza ricada all'interno della perimetrazione risultante nella suddetta planimetria, è da considerarsi come metanizzato. Rimangono inoltre esclusi e quindi non metanizzati i fabbricati posti su lotti ai quali non si possa accedere direttamente dalla strada nella quale è posata la condotta metanizzata;
5. di notificare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché di disporre la prescritta pubblicità;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta

Sentita la seconda commissione consiliare permanente in data 13.12.2013;

Vista la proposta di precisare che gli effetti della nuova perimetrazione decorrono dal 29.08.2013;

Sentita l'illustrazione dell'assessore e gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale della seduta;

Con voti unanimi palesemente espressi:

presenti 18 - votanti 18

Assenti i cons. Grizon, Mosetti e Prodan

la proposta di deliberazione è approvata nel dispositivo che segue:

1. di Revocare la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 di data 29.08.2013 che la presente Deliberazione sostituisce integralmente;

2. di Approvare la nuova perimetrazione del Centro Abitato Metanizzato che comprende solo le aree del Centro Cittadino servite dalla rete gas, dando atto che gli effetti della nuova perimetrazione decorrono dal 29.08.13;
3. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della Legge n. 448/98 e s.m.l., quali frazioni "non metanizzate" del Comune di Muggia in quanto ricadenti al di fuori del perimetro del Centro Abitato Metanizzato ove ha sede la casa comunale e rientranti nella fascia climatica "E" e pertanto ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali, ogni fabbricato la cui area di pertinenza (proprietà) non ricada all'interno della delimitazione di cui alla suddetta planimetria (venti metri dall'asse stradale metanizzato) come esplicitato nella planimetria redatta dal Servizio Ambiente, Territorio e Coordinamento Grandi Interventi che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di definire quindi come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato, la cui area di pertinenza (proprietà), ricade al di fuori della perimetrazione predetta, tenendo conto che nel caso in cui anche una sola porzione del fabbricato o della area di pertinenza ricada all'interno della perimetrazione risultante nella suddetta planimetria, è da considerarsi come metanizzato. Rimangono inoltre esclusi e quindi non metanizzati i fabbricati posti su lotti ai quali non si possa accedere direttamente dalla strada nella quale è posata la condotta metanizzata;
5. di notificare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché di disporre la prescritta pubblicità;


#### i n d i

al fine di consentire le tempestive comunicazioni ai Ministeri competenti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 con separata votazione unanime espressa in forma palese ad esito:

Assenti i cons. Grizon, Mosetti e Prodan

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità  
tecnica si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
\_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità  
contabile si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

  
\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  
WESLADEK

IL SEGRETARIO GENERALE

  
TERRANOVA

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, a norma dell'art. 1, c. 15 e 19, della L.R.21 dd. 11.12.2003 che copia della presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'albo comunale dal 24.12.2013 per rimanervi fino al 08.01.2013

Muggia, 24 dicembre 2013

L'INCARICATO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_

---